INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO

Art. 10

Interventi a favore del porto di Genova

Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995. Tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Versione in vigore dal 23 aprile 1995, non più in vigore dal 22 giugno 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
Estremi	Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-del-settore-portuale-e-marittimo-119-1995/art-10-interventi-a-favore-del-porto-di-genova/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it